



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - Anno 2019 -

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 581 del 06.05.2019 concernente criteri e procedure per la ripartizione ed erogazione delle risorse regionali e delle risorse stanziare autonomamente dai Comuni;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

In attuazione della Determina Dirigenziale n. 814 del 17/06/2019

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **19/07/2019**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere un contributo ad integrazione dei canoni di locazione, per l'anno 2019;

ART. 1

DESTINATARI e REQUISITI

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di scadenza di pubblicazione del presente Bando:

- 1) siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità.
- 2) Abbiano la residenza nel comune di Castiglione della Pescaia, nell'immobile per la locazione del quale si richiede il contributo;
- 3) Siano titolari di un regolare contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica, situato nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia;
- 4) Non siano conduttori di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili);
- 5) Non siano assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio ERP nel corso dell'anno 2019 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio. L'erogazione del contributo a favore dei soggetti presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica la posizione acquisita;
- 6) Non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero, fatti salvi i casi di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione:
 - a) su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge;
 - b) su quote di alloggi dei quali sia documentata l'indisponibilità;
 - c) su alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
 - d) su alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c. p.c.
 - e) su alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Castiglione della Pescaia. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobil Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R.T. n. 2/2019.

- 7) non siano destinatari, insieme a tutti i componenti del nucleo familiare, di altro beneficio pubblico da qualunque Ente erogato a titolo di sostegno alloggiativo, relativo allo stesso periodo temporale del bando, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.3.2016, della Regione Toscana. L'eventuale erogazione di tali benefici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2019.
- 8) Siano in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE; calcolati ai sensi del DPCM n. 159/2013 s.m.i., rientranti nei valori di seguito indicati:

	VALORE ISE		INCIDENZA CANONE/VALORE ISE
Fascia A	fino a € 13.338,26 (corrispondenti a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2019)		Non inferiore al 14%
	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE/VALORE ISE
Fascia B	da € 13.338,26 a € 28.684,36	Non superiore a € 16.500,00	Non inferiore al 24%

In caso di valore ISEE superiore a euro 16.500= oppure ISE superiore a euro 28.684,36 la domanda non verrà accolta.

ART. 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ED AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

- 1) I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabile mediante dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i., fatto salvo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n.145, comma 1132 che ha prorogato il divieto di autocertificazione per i cittadini extracomunitari al 31/12/19.
- 2) La domanda deve essere corredata, a pena esclusione, dai seguenti documenti:

2.1 copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;

2.2 copia integrale del contratto d'affitto in corso di validità;

2.3 In caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art.1, comma 6).

2.4 In caso di valore ISE risultante dall'Attestazione ISEE pari a zero oppure di importo inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario allegare alla domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento secondo il modulo predisposto.

Nel caso in cui il richiedente riceva aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) deve indicare nella dichiarazione i dati anagrafici del soggetto che presta aiuto economico, le modalità, le finalità e la quantificazione economica dell'aiuto prestato e copia del documento d'identità.

Nel caso di aiuti da parte della Direzione Servizi Sociali del Comune di Castiglione della Pescaia, nella dichiarazione dovrà essere indicata la somma ricevuta nell'anno 2019.

Nel caso in cui il richiedente riceva sostegno economico da parte di enti o associazioni di diritto privato è necessario indicare i dati dell'ente o dell'associazione (denominazione, recapito, referente) nonché la somma erogata nell'anno 2019.

2.5 I cittadini non italiani devono allegare alla domanda idonea certificazione che attesti che tutti i componenti maggiorenni non italiani del nucleo familiare non posseggano immobili ad uso abitativo nel Paese di origine.

In base a quanto previsto dalla normativa del Paese d'origine, la certificazione attestante l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel Paese di origine può essere rilasciata secondo una delle seguenti modalità:

a) Dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese di origine in Italia con firma del funzionario delegato o del console, legalizzata da parte della Prefettura competente, salvo i casi di esclusione dell'obbligo di legalizzazione previsti da convenzioni internazionali.

b) Dalla competente autorità nel Paese d'origine. In tal caso la firma del funzionario estero deve essere legalizzata dal Consolato italiano presente nel Paese di origine postillata nel caso in cui il Paese di appartenenza abbia aderito alla Convenzione dell'Aja sull'Apostille.

La certificazione proveniente dal Paese d'origine deve essere tradotta in lingua italiana ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 445/2000. La traduzione può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

a) Nel Paese d'origine presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana;

- b) Nel Paese di origine secondo la normativa locale: in questo caso, le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti, salvo esclusioni previste da convenzioni internazionali;
- c) In Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo stato di provenienza dei certificati;
- d) In Italia, mediante asseverazione della traduzione eseguita da chi conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana, tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi Tribunale civile italiano.

2.6 Nel caso di cittadini non italiani titolari di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su quote di immobili ad uso abitativo nel loro Paese d'origine o i titolari di diritti di proprietà su immobili ad uso abitativo assegnati in sede di separazione legale al coniuge nel Paese di origine, è necessario allegare alla domanda la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio mediante le stesse modalità previste per la certificazione disciplinata al comma precedente.

La data del rilascio non deve essere anteriore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente bando.

Sono esentati dal produrre tali certificazioni i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari."

ART. 3

PRECISAZIONI

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di scadenza di pubblicazione del presente bando.

I coniugi non legalmente separati che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.

ART. 4

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, compilata unicamente **sui moduli predisposti dal Comune di Castiglione della Pescaia.**

Tali moduli saranno in distribuzione presso il Comune di Castiglione della Pescaia a partire dal giorno di pubblicazione e sino al 19/07/2019.

Il modulo di domanda e il bando sono scaricabili anche dal sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia: www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it

La domanda potrà essere presentata, **debitamente compilata, all'UFFICIO PROTOCOLLO** dell'Ente, **entro le ore 12:00 del giorno 19/07/2019** nei seguenti orari di apertura al pubblico:

LUNEDI', MERCOLEDI' e VENERDI': dalle ore 09:30 – alle ore 12:30

MARTEDI' e GIOVEDI': dalle ore 15:30 – alle ore 17:00

oppure inviata a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Comune di Castiglione della Pescaia – "Ufficio Casa" - Contributi affitto – Strada Prov.le del Padule n. 3 - 58043 Castiglione della Pescaia (GR).

Tale raccomandata dovrà pervenire entro il termine suddetto pena il non accoglimento (NON farà fede il timbro postale).

Nel caso la domanda venga consegnata da persona diversa dal richiedente o spedita per posta, dovrà essere corredata della firma del richiedente, allegando fotocopia del documento di identità non scaduto del richiedente stesso.

Il Comune di Castiglione della Pescaia non si assume alcuna responsabilità per domande non pervenute a causa di inesatta indicazione del destinatario o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda dovrà contenere, pena esclusione, tutte le dichiarazioni utili alla verifica dei requisiti previsti per l'accesso. Saranno altresì escluse dal beneficio le domande prive della Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al DPCM 18/05/01 e relativa attestazione ISE e ISEE, in corso di validità.

Saranno inoltre escluse le domande prive di sottoscrizione.

ART. 5**CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

1. L'ufficio casa provvede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la rispondenza ai criteri del Bando e provvede altresì all'attribuzione dei punteggi, effettuando i controlli inerenti alla veridicità di quanto autocertificato, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

I punteggi richiesti non sono assegnati se non vengono prodotti i documenti o rese le dichiarazioni sostitutive che attestino la legittimità della richiesta	<u>Punteggi</u>
1) valore ISEE del nucleo familiare non superiore all'importo annuo dell'assegno sociale (Euro 5.824,91)	<u>Punti 2</u>
2) Valore ISEE del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS (euro 6.596,46)	<u>Punti 1</u>
3) conduttore che paghi un canone di locazione sull'alloggio occupato come abitazione principale con contratto regolarmente registrato, che incida sul valore ISE quale risultante della certificazione presentata: (le percentuali sono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali).	
Per valore ISE non superiore all'importo di due pensioni minime INPS:	
Dal 14% al 20%	<u>Punti 1</u>
Dal 21% al 30%	<u>Punti 2</u>
Dal 31% al 40%	<u>Punti 4</u>
Oltre il 40%	<u>Punti 5</u>
Per valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime INPS:	
Dal 24% al 30%	<u>Punti 1</u>
Dal 31% al 40%	<u>Punti 2</u>
Oltre il 40%	<u>Punti 4</u>
4) conduttore ultrasessantacinquenne con nucleo familiare composto da una o due persone	<u>Punti 2</u>
5) genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico.	<u>Punti 2</u>
6) presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 e/o affetti da handicap grave ai sensi della legge 104/92	<u>Punti 1</u>

2. L'ufficio casa procederà alla verifica dei punteggi dichiarati in sede di domanda di partecipazione al Bando soltanto qualora le risorse disponibili per l'erogazione del contributo non fossero sufficienti a garantire a tutti i soggetti ammessi almeno la quota minima prevista dalla regolamentazione della Regione Toscana di cui all'art. 6, comma 6.
3. un elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi verrà pubblicato per 15 giorni sull'Albo Pretorio e sul sito del Comune a partire dal giorno di esecutività della Determina di approvazione della graduatoria provvisoria.
4. l'elenco provvisorio degli ammessi è articolato nelle due fasce "A" e "B" di cui all'art. 1, comma 10, del Bando. Sarà possibile presentare ricorso avverso l'elenco provvisorio degli ammessi e degli esclusi nei quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'albo, compilando l'apposito modulo scaricabile sul sito del Comune di Castiglione della Pescaia. Il termine di chiusura dei ricorsi è perentorio.
5. Il responsabile dell'ufficio casa è competente all'approvazione della graduatoria definitiva.
6. Il Comune di Castiglione della Pescaia invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo in merito al codice identificativo della propria pratica, in quanto i provvedimenti relativamente alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati sull'Albo Pretorio online sulla pagina istituzionale del Comune dedicata al contributo affitto, facendo riferimento al suddetto codice identificativo nel rispetto delle norme sulla privacy. Per le pratiche inviate tramite pec personale, farà fede il numero di protocollo come codice identificativo.
- La graduatoria definitiva ha validità per l'anno 2019.

ART:6

- 1.** I contributi di cui al presente Bando sono erogati sulla base delle dotazioni finanziarie annue assegnate dalla Regione Toscana, integrate con risorse comunali, ai soggetti individuati nella graduatoria definitiva così predisposta:
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
 - contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

2. l'entità del contributo teorico è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato) al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante dall'attestazione ISEE.

3. il contributo teorico è così calcolato :

a) per i nuclei con valore ISE inferiore a due pensioni minime INPS (fascia A) il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 3100,00;

b) per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps (fascia B) il contributo è tale da ridurre l'incidenza del canone sul valore ISE fino al 24% per un importo massimo arrotondato di euro 2325,00;

4. Il contributo decorre dal 1° Gennaio 2019 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva .

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Il contributo verrà liquidato in percentuale rispetto a quello teorico determinato nelle graduatorie sulla base delle risorse stanziare in modo da raggiungere tutti i soggetti collocati utilmente nella graduatoria.

Il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di euro 200,00 corrispondente a una quota mensile di euro 16,66.

L'importo del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo.

ART. 7

Il comune provvede alla liquidazione del contributo di norma in un'unica soluzione, o in due soluzioni. Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di locazione.

Gli ammessi nella graduatoria definitiva devono presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione entro e non oltre il 31 Gennaio 2020.

Le ricevute rilasciate dal proprietario ed i bonifici devono contenere i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente.

Inoltre, è obbligatorio comunicare il codice IBAN sul quale il contributo deve essere accreditato.

Nel caso di conto cointestato è necessario comunicare all'ufficio casa anche il codice fiscale dell'intestatario del conto. Nel caso di cambio del conto corrente e di ogni altra modifica relativa all'IBAN, le modifiche vanno comunicate tempestivamente, per evitare disagi al momento della liquidazione del contributo.

La mancata o parziale presentazione della documentazione entro il termine del 31 gennaio 2019 comporta la non erogazione del contributo.

ART: 8

CASI PARTICOLARI

Nel caso di più nuclei familiari cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio o comunque cointestatari del medesimo contratto di locazione.

Nel caso in cui due o più nuclei cointestatari del medesimo contratto risultino ammessi in graduatoria, il contributo teorico spettante a ciascun nucleo verrà ulteriormente diviso per il numero dei nuclei cointestatari ammessi all'erogazione del beneficio.

In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza dello stesso immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti lo stato giuridico di eredi.

ART. 9

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76del D:P:R: 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

L'amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e degli art. 13-14 GDPR, il Comune di Castiglione della Pescaia in qualità di titolare , tratterà i dati personali per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato o parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Castiglione della Pescaia, 17/06/2019

Il Responsabile del Settore
Pianificazione e Paesaggio
Ing. Donatella ORLANDI
(documento sottoscritto digitalmente)